

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1247)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 25 luglio 1973 (V. Stampato n. 1628)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

**(BADINI CONFALONIERI)**

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(COPPO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1973*

**Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni  
e dei Comitati operanti nel settore dello spettacolo**

### **DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

I rappresentanti di categoria in seno alle Commissioni ed ai Comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, agli articoli 3 e 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, qualora, decorso il termine di 30 giorni dalla

richiesta, le organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro 15 giorni dalla notifica di formale invito, sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i successivi 20 giorni.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alle nomine entro i successivi 20 giorni.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 48, primo comma, lettera *b*) e *c*) e 49 primo comma, lettera *b*) e *c*) della legge 4 novembre 1965, n. 1213, qualora gli organismi previsti dalle disposizioni stesse non provvedano alla designazione dei nominativi entro i termini di cui al primo comma, sono nominati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro i successivi 20 giorni.